



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

IVA nel caso di cessione con posa in opera di beni per superamento barriere architettoniche

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Reverse charge e aliquote ridotte in edilizia

Scopri di più

La [**risposta a interpello n. 212/E/2025**](#) dell'Agenzia delle Entrate, dello scorso 19 agosto 2025, offre uno spunto per la riflessione sul tema dell'applicazione dell'IVA agevolata del 4% agli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Il caso analizzato dall'Amministrazione finanziaria riguarda una società, attiva nel settore del bricolage, che **commercializza, con posa in opera, infissi conformi al D.M. n. 236/1989**, classificabili tra le **opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche**.

La società istante, che fornisce anche il **servizio di posa in opera reso tramite fornitori terzi**, riferisce di seguire, al fine di garantire la piena rispondenza degli interventi ai requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989, un **articolato iter operativo** che include:

- **sopralluogo tecnico** preventivo presso il cliente;
- **compilazione di una scheda tecnica** contente le misurazioni e la documentazione fotografica;
- **elaborazione del preventivo** e effettuazione dell'ordine;
- **esecuzione, post installazione, di un sopralluogo** volto a verificare l'effettivo superamento delle barriere architettoniche;
- compilazione della scheda di **collaudo lavori**;
- rilascio di **un'attestazione tecnica di congruità dell'intervento** redatta da un professionista abilitato.

Il dubbio interpretativo della società istante riguarda **l'applicabilità dell'IVA agevolata al 4%** alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto, nel rispondere, l'Amministrazione finanziaria riporta quanto indicato dal [**n. 41-ter, Tabella A, Parte II, D.P.R. n. 633/1972**](#), il quale stabilisce che **l'aliquota IVA del 4%** si applica



alle «*prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche*».

La norma, quindi, sembra circoscrivere l'agevolazione ai soli **contratti di appalto**, escludendo le cessioni di beni con posa in opera.

Inoltre, come indicato di seguito dall'Amministrazione finanziaria, la **distinzione tra contratto di appalto e contratto di cessione con posa in opera** è da tempo oggetto di analisi da parte della stessa Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza. Secondo l'orientamento consolidato, **il discriminio risiede nella prevalenza dell'obbligazione**: se l'oggetto principale è la realizzazione di un'opera, si configura un appalto; se invece prevale la cessione del bene, con posa accessoria, si tratta di vendita.

In particolare, come indicato dalla [**risoluzione n. 220/E/2007**](#):

- **nel contratto di appalto, prevale l'obbligazione di fare, con realizzazione di un'opera nuova;**
- **nella cessione con posa in opera, prevale l'obbligazione di dare, con installazione accessoria alla vendita.**

In generale, **nel caso degli infissi**, la fornitura è spesso effettuata da soggetti che producono o commerciano abitualmente tali beni. **Anche quando la posa è inclusa, essa non modifica la natura del prodotto**, ma ne consente semplicemente l'utilizzo. Di conseguenza, si tende a qualificare l'operazione come **cessione con posa in opera, escludendo l'applicabilità dell'aliquota agevolata del 4%**.

Un esempio significativo è rappresentato, come per la società istante, dalla commercializzazione di infissi conformi alle specifiche del D.M. n. 236/1989, il quale definisce i **requisiti tecnici per il superamento delle barriere architettoniche**. Tali infissi, se installati secondo un *iter* tecnico rigoroso, composto da sopralluogo, progettazione, collaudo, attestazione di congruità, **rispondono pienamente alla finalità agevolata**.

Tuttavia, se l'intervento è realizzato tramite cessione con posa in opera, **l'aliquota del 4% non è applicabile**, nonostante la piena conformità tecnica.

Questo, ovviamente, genera una **disparità di trattamento rispetto agli interventi eseguiti in appalto**, anche quando il risultato finale è identico.

Infine, l'Agenzia delle Entrate rileva, come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale unionale, che, ai fini della qualificazione **dell'operazione come cessione di beni o prestazione di servizi**, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra **il prezzo dei beni e quello dei servizi** rappresenta senz'altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un'importanza decisiva.



Al riguardo, nel caso sottoposto ad esame, l'**incidenza economica della posa** (pari al 26%) **non è ritenuta sufficiente a qualificare l'operazione come appalto**.

Tutto ciò premesso, nel caso in esame, l'**aliquota IVA applicabile è quella ordinaria**, salvo altre agevolazioni.